Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 agosto 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977.

Nomina dei componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1977-78;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1977-78, i signori:

Consiglio prof. dott. Carlo, professore di zoologia;

Giacomini prof. dott. Valerio, professore di botanica;

Giovagnotti prof. dott. Celso, professore di geologia;

Lepidi prof. dott. Aldo, professore di microbiologia agraria e tecnica;

Ferretti arch. Maria Grazia nata Liguori, rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Saura dott. Aldo, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

conte Nicolò Alberti ing. Francesco, rappresentante del Touring club italiano;

il prefetto della provincia di Latina;

il capo dell'ispettorato regionale delle foreste di Roma;

l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977

LEONE

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1977
Registro n. 1 *Foreste demaniali, foglio n.* 196

(8454)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Costituzione della commissione per l'aggiornamento del prezzario generale delle materie prime.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 17 dicembre 1976, la quale prevede che per la fissazione del primo prezzo dei medicinali il C.I.P. dovrà valutare i prezzi delle nuove materie prime nazionali ed estere, provvedendo quindi all'aggiornamento del prezzario generale delle materie prime, attraverso un'apposita commissione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla costituzione della suddetta commissione in applicazione del punto *D*), lettera *a*) della citata delibera del C.I.P.E.;

Viste le designazioni pervenute da parte degli organi interessati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per l'aggiornamento del prezzario generale delle materie prime è presieduta dal dott. Emanuele Mario Bosio, presidente della commissione centrale prezzi ed è così composta:

1) per la segreteria generale del C.I.P.: Di Camillo dott.ssa Berta, membro effettivo e De' Clementi dottor Maurizio, membro supplente;

2) per il Ministero della sanità: Poggiolini prof. dott. Duilio, membro effettivo e Capasso dott. Romano, membro supplente;

3) per l'Istituto superiore della sanità: Pocchiari prof. Francesco, membro effettivo e Longinotti prof. Luigi, membro supplente;

4) per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Soro dott. Gianni, membro effettivo e Bonomolo ing. Enrico, membro supplente;

5) esperti: Ponci prof. Riccardo, ordinario di tecnica e legislazione farmaceutica presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Pavia; Renzini prof. Giulio, ordinario di microbiologia presso la facolta di scienze dell'Università degli studi di Perugia; Peruzy prof. dott. Antonio Mario, direttore della cattedra di statistica sanitaria presso la facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali dell'Università degli studi di Roma; Nicolini prof. Marino, docente di chimica presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova;

6) Ferretti Carlo, segretario.

Art. 2.

Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, può delegare le sue funzioni ad uno dei componenti la commissione.

Art. 3.

La spesa relativa alle indennità di missione, da corrispondere ai componenti della commissione che ne avranno diritto, graverà sul cap. 6032 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rubrica C.I.P., per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro-presidente delegato: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1977
Registro n. 7 Industria, foglio n. 258

(8725)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.
Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Veneto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2 in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Veneto in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ha 10.056,24.43 salvo variazioni in più o in meno a seconda delle risultanze accertate in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Veneto da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente Regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni spettano alla regione dalla data del verbale di consegna.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Comune	Provincia	Superificie ha	Totale ha
Vas	Belluno	220,87.20	
Valdobbiadene	Treviso	145,61.52	
Taibon	Belluno	274,10.50	
Zoldo	Belluno	227,56.54	
Perarolo di Cadore	Belluno	1.030,57.00	
Quero	Belluno	356,48.46	
Feltre	Belluno	28,48.70	
Totale ufficio amministrazione di Belluno			2.283,69.92
Ferrara d'Alpago	Belluno	984,95.74	
Tambre d'Alpago	Belluno	1.513,61.18	
Tregona	Treviso	287,70.63	
Sarmede	Treviso	1,11.47	
Totale ufficio amministrazione di Vittorio Veneto			2.787,39.02
Belluno Veronese	Verona	603,65.82	
Brentino Belluno	Verona	148,26.13	
Ferrara Monte Baldo	Verona	508,26.98	
Caprino Veronese	Verona	213,91.80	
Dolcè	Verona	567,50.31	
Sant'Ambrogio di Valpolicella	Verona	1,40.83	
Selva di Progno	Verona	1.060,59.82	
Crespadoro	Vicenza	378,94.50	
Malcesine	Verona	1.502,59.30	
Totale ufficio amministrazione di Verona			4.985,15.49
Totale generale			10.056,24.43

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(8161)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.

Aumento dei quantitativi di etilmorfina e diidrocodeina base che possono essere fabbricati e venduti nell'anno 1977.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 novembre 1976, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 sono state stabilite le quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia ed all'estero nel corso dell'anno 1977 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1977;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva di diidrocodeina ed etilmorfina base al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale;

Visto l'art. 31 della legge n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi di diidrocodeina ed etilmorfina base già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Salars, con sede in Camerlata (Como), è autorizzata alla produzione e vendita nel corso dell'anno 1977 di:

diidrocodeina base . . kg 189
etilmorfina base . . » 57

2) la ditta Sifac, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata alla produzione e vendita nel corso dell'anno 1977 di:

diidrocodeina base . . . kg 81
etilmorfina base . . . . » 53

3) la ditta Sircai, via Folli, 50, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita nel corso dell'anno 1977 di:

etilmorfina base . . . kg 50

Roma, addì 8 luglio 1977

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(8637)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina della ditta Scibilia S.p.a., in Palermo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 23 novembre 1955 e n. 373 in data 23 novembre 1955 la ditta S.p.a. Scibilia, con sede in Palermo, via Marchese di Roccaforte, fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica risultante ubicata in Palermo, via Generale Vincenzo Streva, 1, specialità medicinali con esclusione della preparazione in confetti, nonchè prodotti biologici, limitatamente a prodotti vitaminici ed estratti epatici associati a vitamine;

Vista la lettera in data 30 luglio 1975, nella quale la ditta Scibilia S.p.a. afferma che nella propria officina farmaceutica non vengono prodotte specialità avendo rinunciato alle singole registrazioni;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Scibilia S.p.a., con sede in Palermo, via Marchese di Roccaforte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Palermo, via Generale Vincenzo Streva, 1, concessa con decreti A.C.I.S. in data 23 novembre 1955 e n. 373 in data 23 novembre 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8356)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Costituzione di otto riserve naturali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30 sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 relativo allo statuto regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali i territori sottoelencati, da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione:

1) Bocche di Po, di ha 457,16.91, nei comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Rosolina, Cantarina (provincia di Rovigo): è rappresentato dal tipico paesaggio da

« delta » con terreni, per la maggior parte, sottoposti a periodiche inondazioni, essendo il territorio formato, per lo più, da isole (denominate « bonelli ») situate tra i vari bracci del fiume ed il mare;

2) Bosco della Mesola, di ha 835,70.17, nei comuni di Mesola, Goro, Codigoro (provincia di Ferrara): trattasi di formazioni boschive naturali, insediamenti floristici originali e fauna di particolare valore avendo altresì la funzione di protezione della riserva naturale integrale « Bassa dei Frassini-Balanzetta » già esistente;

3) Po di Volano, di ha 220,68.48, nei comuni di Codigoro, Comacchio (provincia di Ferrara): trattasi di fasce boscate litoranee che esplicano funzione di protezione dal vento e dal sorrenamento sui terreni retrostanti;

4) Pineta di Ravenna, di ha 709,01.91, nei comuni di Ravenna, Cervia (provincia di Ravenna) e Cesenatico (provincia di Forlì): trattasi di fasce boscate litoranee che esplicano funzione di protezione dal vento e dal sorrenamento sui terreni retrostanti caratterizzata da una grande permeabilità, forte dilavamento e mancanza di evaporazione;

5) Pineta di S. Filomena, di ha 19,72.41, nei comuni di Pescara, Montesilvano (provincia di Pescara): trattasi di fasce litoranee di protezione dell'entroterra con insediamenti di pino domestico e marittimo;

6) Castelvolturno, di ha 268,14.57, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta): trattasi di una fascia pianeggiante costituita da sabbia alluvionale originata dal sistema orografico del fiume Volturno ed accumulata dal moto ondoso del mare ove si è sviluppata la bassa macchia mediterranea, con testimonianze di una vegetazione boschiva in epoche remote;

7) Isola Varano, di ha 145,00.00, in comune di Ischitella (provincia di Foggia): trattasi della duna costiera dell'istmo di Varano con un soprassuolo costituito da pino d'aleppo e pino marittimo, dotata di un ricco e denso corteggio floristico arbustivo ed erbaceo che svolge la sua azione protettiva dal sorrenamento e dai venti salsi;

8) Calafuria, di ha 115,63.90, in comune di Livorno (provincia di Livorno): trattasi di terreni in prevalenza a forteto, fortemente modellato dal vento con aspetti ambientali e paesaggistici molto interessanti a causa della vicinanza e dell'influenza del mare;

Vista la delibera n. 12 in data 2 marzo 1977 a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Decreta:

Art. 1.

I territori denominati Bocche di Po, Bosco Mesola, Po di Volano, Pineta di Ravenna, Pineta di S. Filomena, Castelvolturno, Isola Varano, Calafuria, già indicati nelle premesse, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, vengono costituiti in riserve naturali.

Art. 2.

Entro il perimetro delle riserve, è consentito l'accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti tecnico-amministrativi di gestione e di vigilanza, nonché per ricostituzione di equilibri naturali.

Art. 3.

Alla tutela e gestione delle riserve sopra descritte, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

(8474)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1972 relativo alla ricostituzione, fra l'altro, del collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Considerato che l'organo precitato è scaduto per decorso quadriennio di durata in carica e che, pertanto si rende necessario procedere alla sua ricostituzione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro debbono essere designati dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori:

Federazione italiana lavoratori spettacolo (FILS-CGIL);

per i datori di lavoro:

Associazione generale italiana dello spettacolo;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è così composto:

Sinopoli prof. dott. Mario, in rappresentanza della Corte dei conti con funzioni di presidente del collegio;

Caracciolo dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ruggeri dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lanzetta sig. Emilio, in rappresentanza dei lavoratori;

Lopez dott. Pasquale, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(8511)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 13 aprile 1977, relativo alla iscrizione di cinquanta varietà di specie agrarie iscritte nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 dell'11 maggio 1977, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà cinquanta varietà di specie agrarie;

Considerato che tra le varietà di mais iscritte con il predetto decreto ministeriale al n. 37 figura l'ibrido semplice « Pioneer 3368 » della cui conservazione in purezza è responsabile la ditta France Mais di Tolosa (Francia);

Vista la domanda in data 6 giugno 1977, con la quale la S.p.a. Ravit, con sede in Roma — quale delegata dalla Società Pioneer Hy - Breed International Inc. - Des Moines - Iowa (U.S.A.) — chiede la variazione della denominazione dell'ibrido semplice di mais « Pioneer 3368 » in « Alda » nonché la variazione della responsabilità della conservazione in purezza che viene affidata alla ditta Pioneer - U.S.A./Van Der Have - Olanda;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta modificando il citato decreto ministeriale 13 aprile 1977;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione dell'ibrido semplice di mais « Pioneer 3368 » di cui al n. 37 dell'articolo unico del decreto ministeriale 13 aprile 1977 è modificata in « Alda ».

Responsabile della conservazione in purezza è la ditta Pioneer U.S.A./Van Der Have - Olanda.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

(8162)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con cui l'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto l'art. 16 del menzionato decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1971, relativo alla composizione del collegio sindacale dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio medesimo, per decorso quadriennio;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

Docimo dott. Elio, vice procuratore generale, designato dal presidente della Corte dei conti;

Petrone dott. Salvatore, dirigente superiore, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Petrelli dott. Guido, dirigente superiore, designato dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8513)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale per la regione Molise;

Vista la nota con la quale il sig. Salvatore Guarini, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 27 maggio 1977 con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Agrippino Singarella in sostituzione del sig. Salvatore Guarini;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Agrippino Singarella è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Salvatore Guarini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(8519)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura Giuseppe Gulì, con sede e stabilimento in Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura e tessitura Giuseppe Gulì fu Vincenzo, con sede e stabilimento in Palermo, con effetto dal 7 settembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura Giuseppe Gulì fu Vincenzo, con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8675)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurofilati, con sede e stabilimento in Longarone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eurofilati, con sede e stabilimento in Longarone, località S. Martino di Fortogna (Belluno), con effetto dal 7 giugno 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Eurofilati, con sede e stabilimento in Longarone, località S. Martino di Fortogna (Belluno), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8676)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta;

Vista la nota n. 130923 dell'8 giugno 1977 con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Salvatore Pignato, primo dirigente, in sostituzione del dott. Giuseppe Aprile Romano, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Pignato, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giuseppe Aprile Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(8522)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1977.

Ricostituzione del comitato speciale e del collegio sindacale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 8 agosto 1972, numero 457, concernente la composizione del comitato speciale e del collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dai membri di diritto, dai seguenti rappresentanti:

Liguori prof. Francesco, membro effettivo e Borgese dott. Domenico, membro supplente, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lizza dott.ssa Maria Pia e D'Andrea Dante, membri supplenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Paci dott. Alberto, Paggi dott. Guido, Ricciarelli Pietro, membri effettivi e Punzi geom. Giovanni, Tarsitani dott. Giulio, Viva dott.ssa Maria, membri supplenti, per i datori di lavoro;

Biffi Carlo, Assogna Gioacchino, Bonino Raffaele, membri effettivi e Deruda Gavino, Lenzarini Paolo, Contessi Walter, membri supplenti, per i lavoratori;

Cossiga dott. Ermanno, esperto.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci è composto, oltre che dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dai seguenti funzionari:

Albi dott.ssa Raffaella, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Pagliarani dott. Angelo, per il Ministero del tesoro, membri effettivi;

Porreca dott. Silvino e Bisogni Dell'Aguzzi rag. Luciana, membri supplenti.

Roma, addì 20 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1977-78 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, validi per la campagna di commercializzazione 1977-78:

n. 2727/75 del 29 ottobre 1975 (modificato in ultimo dal regolamento n. 1151/77 del 17 maggio 1977), n. 2731/75, n. 2738/75 e n. 2739/75 del 29 ottobre 1975, n. 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 376/70 del 27 febbraio 1970 e successive modificazioni, n. 1151/77, n. 1152/77, n. 1154/77, n. 1155/77 e n. 1156/77 tutti del 17 maggio 1977, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. 136 del 2 giugno 1977; il regolamento n. 1501/77 del 1° luglio 1977, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. 168 del 6 luglio 1977; il regolamento n. 1569/77 e n. 1570/77 dell'11 luglio 1977, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. 174 del 14 luglio 1977 e quelli in corso di pubblicazione riguardanti sempre la disciplina comunitaria per la campagna di commercializzazione dei cereali 1977-78;

Considerato che la campagna di commercializzazione 1977-78 inizia il 1° agosto 1977;

Considerato che alcuni regolamenti comunitari recanti disposizioni in merito alle modalità e condizioni per l'attuazione delle operazioni di intervento nel settore dei cereali nella campagna di commercializzazione 1977-78 sono stati adottati e pubblicati nei precedenti giorni del corrente mese di luglio e che inoltre alcuni di tali regolamenti sono tuttora in corso di pubblicazione e che tali ritardi pregiudicano la possibilità di far conoscere in tempo utile e necessario gli elementi per le operazioni d'intervento nel mercato dei cereali e di adottare di conseguenza le procedure previste dalla legislazione vigente;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto precede, che si determinano motivi di urgenza per provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1977-78, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., che dispongano di attrezzature adatte alla lunga conservazione dei prodotti;

Nell'adunanza del 27 luglio 1977;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella campagna di commercializzazione 1977-78 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1), per la parte afferente all'assuntore del servizio, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., che dispongano di adatte attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mer-

cato agricolo, nella sede dell'azienda medesima, in Roma, via Palestro n. 81, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente delibera, nonchè la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a quintali 5.000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1976-77, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonchè per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

5. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A., con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nello allegato atto disciplinare.

Roma, addì 27 luglio 1977

Il Ministro-presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1977-78 *in attuazione delle norme del regolamento C.E.E. n.* 2727/75 *del* 29 *ottobre* 1975 *e successivi regolamenti modificativi, integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1977-78, che inizia per tutti i cereali il 1° agosto 1977 e termina il 31 luglio 1978, i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana per il frumento tenero, per il frumento duro, per l'orzo e per il granoturco sono quelli riportati nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare.

In tutti i centri di commercializzazione, nelle vendite all'intervento si applicano i seguenti prezzi unici, riferiti alla qualità tipo di cui alla annessa tabella *B* e per merce presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1977 (prezzi base):

frumento tenero	L.	12.366,18/q.le
frumento duro	»	20.910,03/q.le
orzo	»	12.366,18/q.le
granoturco	»	12.157,09/q.le

Per il frumento tenero della qualità panificabile le vendite all'intervento vengono effettuate solo per il periodo 1° agosto 1977-31 ottobre 1977, al prezzo di riferimento di L. 13.965,77/q.le per merce della qualità tipo di cui all'annessa tabella *B* e presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1977 (prezzo base) nei centri di commercializzazione del frumento tenero riportati nella tabella *A*.

Il prezzo unico d'intervento del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà « Cappelli » ed assimilati, mentre per le sottoindicate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate:

Grifoni	L.	412/q.le
fimiiie, marzuoli e neri di Sicilia . . .	»	2060/q.le
Durtal, Rikita e Tomclair	»	2575/q.le

I suddetti prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, nonchè della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *D* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente da settembre 1977 a maggio 1978.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *C* sul rispettivo prezzo d'intervento unico di ciascun cereale e sul prezzo di riferimento per il frumento tenero della qualità panificabile.

La maggiorazione mensile è applicata, per i mesi stabiliti, nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo d'intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate metriche per il frumento tenero e frumento tenero panificabile, l'orzo ed il granoturco e di 15 tonnellate metriche per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, nè semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando presenta i requisiti minimi riportati nella tabella *E*.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei cereali offerti in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio, alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino alla data di chiusura della campagna di commercializzazione dei cereali 1977-78, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei cereali di cui all'art. 1 offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengono modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad applicarle e ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dallo assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senza altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore od il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, lo assuntore deve procedere anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità, stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa, per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonchè quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente articolo 1, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con la I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dalla A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita sianc derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause d forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclus da copertura assicurativa. L'assuntore comunica all'A.I.M.A. trimestralmente in maniera dettagliata le operazioni effettuate pe la conservazione del prodotto. L'A.I.M.A. si riserva sulla base d quanto segnalato di fornire eventuali ulteriori istruzioni alla quale l'assuntore deve attenersi per la migliore conservazione dei cereal immagazzinati.

Le quantità di cereali acquistate debbono essere custodite dall'assuntore nel magazzino di ricevimento impegnato con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto e l'esecuzione delle conseguenti operazion di paleggiatura, aereazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: frumento tenero panificabile, frumento tenero non panificabile, granoturco orzo e grano duro, separatamente per le varietà Cappelli o assimilati, Grifoni, Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia, Durtal, Rikita e Tomclair.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore distintamente per le suddette qualità di cereale, un registro d carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazioni di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità, varietà e caratteristiche merceologiche, nonchè, per il grano tenero, panificabilità o meno de prodotto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La vendita od altra destinazione dei cereali acquistati dal l'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa quale organismo di intervento, in conformità dei vigenti regolamenti comunitari.

Durante la campagna di commercializzazione 1977-78 le vendite avverrano di norma attraverso pubblica gara e secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara già riportato nello allegato *F*.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinchè essa possa disporre razionalmente la destinazione dei prodotti.

La vendita è disposta di norma a prezzo di mercato e comunque a un prezzo non inferiore al prezzo d'intervento valido per la campagna in corso più 1,50 U.C./tonn. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche nonchè la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 1, calcolate ed applicate ne sensi ivi stabiliti; la maggiorazione mensile da applicare alle quantità vendute durante i mesi di giugno e luglio 1977 è quella valida per il precedente mese di maggio.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello di intervento aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese stabilito per la consegna, la differenza è versata dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il finanziamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore effettuerà la consegna del prodotto ceduto dal l'A.I.M.A., alla condizione di merce resa su veicolo magazzino di consegna, oppure resa piede porta magazzino, secondo le disposizioni dell'A.I.M.A., dal giorno successivo alla data del totale finanziamento del controvalore e relativa I.V.A. presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e lo acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, all'uscita da ciascun magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto alla prescritta condizione di resa del prodotto stesso, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Art. 9.

Per ogni consegna all'acquirente o destinatario l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e il cessionario, le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino, viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo consegnato in esecuzione del rapporto di cessione.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro e non oltre venti giorni dal termine ultimo stabilito dall'A.I.M.A. per il ritiro del prodotto stesso o dalla data entro la quale è stato compiuto lo accertamento delle caratteristiche nel caso che lo stesso sia stato sottoposto a giudizio di terzi.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. deve risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base d'intervento compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A. detratta una quota di L. 300 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 300 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A., corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di cereale, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerate con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere alla A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1978, un conto provvisorio al 31 dicembre 1977, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1977 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di cereale secondo le indicazioni che saranno riportate nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dei cereali acquistati, delle spese di uscita dal magazzino dei cereali ceduti, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dei cereali in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 14.

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1977-78 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1978-79 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dello ulteriore costo del finanziamento, calcolato a partire dal 1° agosto 1978 sul controvalore delle rimanenze di frumento tenero panificabile e non, frumento duro, orzo e granoturco determinato in base ai prezzi iniziali di intervento della campagna di commercializzazione 1978-79.

Per le rimanenze di cereali invendute al 31 luglio 1978, qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1978-79 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di intervento della precedente campagna 1977-78 sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1978-79 risultassero superiori a quelli iniziali di intervento della campagna 1977-78 per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 10, del prezzo base iniziale di intervento della campagna 1977-78 e del prezzo base di vendita.

Nelle suddette differenze di prezzi si intendono comprese le eventuali diminuzioni, oppure gli eventuali aumenti di valore delle caratteristiche del prodotto invenduto derivanti sia dalla variazione dei prezzi d'intervento di base nelle due campagne, sia dalla variazione dei parametri di valutazione delle caratteristiche medesime.

Art. 15.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita la A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1978.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle

norme dei regolamenti comunitari. L'assuntore è tenuto comunque a dare attuazione ai regolamenti comunitari che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione 1977-78 nei tempi dagli stessi stabiliti anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A. dandone però immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

TABELLA *A*

CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1977-78

FRUMENTO TENERO

Alessandria	Alessandria - Acqui - Tortona - Casale Monferrato - Arquata Scrivia
Ancona	Jesi - Osimo - Senigallia - Ancona - Fabriano - Ostra Vetere
Arezzo	Arezzo - Cortona - S. Giovanni Valdarno - Bibbiena - Sansepolcro
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Ortezzano - Montegranaro - Fermo - Amandola
Asti	Asti - Nizza Monferrato
Avellino	Atripalda
Bari	Bari
Belluno	Belluno
Benevento	Benevento - S. Bartolomeo in Galdo
Bergamo	Bergamo - Fontanella - Treviglio
Bologna	S. Giovanni Persiceto - Imola - Vergato - Molinella
Brescia	Brescia - Lonato - Orzinuovi - Rovato - Manerbio - Remedello
Brindisi	Brindisi
Cagliari	Cagliari
Caltanissetta	Caltanissetta
Campobasso	Campobasso - Larino - Termoli
Caserta	Aversa - Vairano
Catania	Catania
Catanzaro	Catanzaro
Chieti	Chieti - Casalbordino - Lanciano
Como	Mariano Comense
Cosenza	Cosenza - Rocca Imperiale
Cremona	Cremona - Crema - Scandolara
Cuneo	Cuneo - Savigliano - Mondovì - Saluzzo - Alba
Enna	Enna
Ferrara	Vigarano - Massafiscaglia - Ferrara - Portomaggiore
Firenze	Borgo S. Lorenzo - Empoli - Figline Valdarno
Foggia	Foggia
Forlì	Forlì - Rimini - Cesena - Meldola - Coriano - Rocca S. Casciano
Frosinone	Frosinone - Anagni - Cassino - Paliano
Gorizia-Trieste	Romans d'Isonzo
Grosseto	Grosseto - Cinigiano - Manciano - Gavorrano - Orbetello - Castel del Piano - Civitella Paganico
L'Aquila	L'Aquila
Latina	Latina - Cisterna - Terracina - Aprilia
Lecce	Lecce
Livorno	Rosignano - Suvereto - Ardenza
Lucca	S. Pietro a Vico
Macerata	Macerata - Castelraimondo - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati
Mantova	Mantova - Ostiglia - Ceresara - Commessaggio
Matera	Matera
Messina	Messina
Milano	Milano - Corbetta - Lodi - Casalpusterlengo - Vimercate
Modena	Modena - S. Felice sul Panaro - Carpi - Pavullo - Mirandola
Napoli	Napoli
Novara	Novara
Padova	Padova - Este - Piove di Sacco - Camposampiero
Palermo	Palermo
Parma	Parma - Fontanellato - Calestano - Bardi - Busseto
Pavia	Pavia - Voghera - Mortara - Corteolona
Perugia	Perugia - Foligno - Città di Castello - Gubbio - Todi - Castiglione del Lago
Pesaro-Urbino	Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Cagli - Fossombrone
Pescara	Pescara - Manoppello - Loreto Aprutino
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo - Bettola
Pisa	Pisa - Pontedera - Guardistallo - Volterra
Pistoia	Monsummano
Pordenone	Pordenone
Potenza	Potenza
Ravenna	Ravenna - Faenza - Conselice - Lugo
Reggio Emilia	Reggio Emilia - Carpineti - Novellara - Ramiseto
Rieti	Rieti - Poggio Mirteto
Roma	Roma - Campagnano - Cerveteri - Tivoli - Civitavecchia - Pomezia
Reggio Calabria	Reggio Calabria
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Contarina - Adria
Salerno	Salerno
Sassari	Olbia
Siena	Siena - Montepulciano - Buonconvento - Colle Val d'Elsa
Taranto	Mottola
Teramo	Teramo - S. Omero - Montorio al Vomano - Giulianova
Terni	Terni - Narni Scalo - Orvieto - Fabro
Torino	Torino - Pinerolo - Rivarolo Canavese - Chivasso - Carmagnola
Treviso	Treviso - Vazzola - Montebelluna - Castelfranco Veneto
Udine	Udine - S. Giorgio di Nogaro - Latisana
Varese	Gallarate
Venezia	Venezia - Mestre - Caverzere - S. Donà di Piave - Portogruaro - Dolo
Vercelli	Vercelli - Santhià - Crescentino
Verona	Verona - Cerea - S. Bonifacio - Caprino Veronese
Vicenza	Vicenza - Barbarano - Thiene - Sandrigo - Lonigo
Viterbo	Viterbo - Valentano - Tarquinia - Civitacastellana

FRUMENTO DURO

Agrigento	Agrigento - Licata - Cammarata - Canicattì - Ribera - S Margherita B. - Naro - Aragona - Cianciana - Favara - Bivona
Alessandria	Alessandria - Tortona
Ancona	Ancona - Jesi - Osimo - Fabriano - Senigallia - Ostra Vetere

Arezzo	Arezzo - Cortona
Ascoli Piceno .	Ascoli Piceno - Fermo - Montegranaro - Ortezzano - Amandola
Avellino . .	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Vallata - Calitri - Montecalvo - Mirabella Eclano
Bari	Bari - Spinazzola - Altamura - Canosa di P. - Gravina di P. - Minervino M. - Santeramo in Colle
Benevento . .	Benevento - S. Bartolomeo in Galdo - Pescosannita - Apice - Circello - Castelfranco in Miscano
Bologna	S. Giovanni in Persiceto - Imola - Vergato - Molinella
Brindisi	Brindisi
Cagliari .	Cagliari - Barumini - Sanluri - San Giovanni Suergiu - Villacidro - Guspini - Iglesias - Pula - Giba - Senorbì - Guasila
Caltanissetta	Caltanissetta - Riesi - Gela - Mussomeli - Vallelunga - Mazzarino - Resuttano - Milena - Marianopoli - Serradifalco
Campobasso .	Campobasso - Larino - S. Croce di M. - Termoli - Riccia - Montenero di Bisaccia - S. Elia a Pianisi
Caserta .	Vairano - Piedimonde d'Alife
Catania .	Catania - Caltagirone - Ramacca - Schettino (fraz. Paternò) - Grammichele - Palagonia - Mirabella Imbaccari - Militello - Raddusa
Catanzaro . .	Catanzaro - Crotone - Isola Capo Rizzuto - Cutro - Strongoli - Botricello - Cropani - Vibo Valentia - S. Eufemia Lamezia
Chieti . .	Chieti - Atessa - Guardiagrele - Lanciano - Casoli - Casalbordino
Cosenza .	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Amendolara - Montalto - Rose
Enna . . .	Enna - Centuripe - Nicosia - Pietraperzia - Aidone - Agira - Catenanuova - Cagliano Monferrato - Barrafranca - Villarosa
Ferrara .	Ferrara - Vigarano - Massafiscaglia - Portomaggiore
Firenze	Empoli - Figline Valdarno
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Lucera - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Pietramontecorvino - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco in Lamis
Forlì . . .	Forlì - Meldola - Rimini - Rocca S. Casciano - Cesena - Coriano
Frosinone . .	Frosinone - Cassino - Paliano
Genova	Genova
Grosseto . .	Grosseto - Manciano - Castel del Piano Civitella Paganico
Isernia . .	Isernia - Venafro
Latina . . .	Latina
Lecce . .	Lecce - Maglie - Nardò
Livorno .	Rosignano - Suvereto
Macerata . .	Macerata - S Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati
Matera . . .	Matera - Bernalda - Ferrandina - Irsina - Grassano - Stigliano - Montalbano J. - Nova Siri - Craco
Messina .	Messina - Milazzo - Castel di Lucio - Cesarò
Modena .	Modena - Carpi
Nuoro . .	Nuoro - Macomer - Gergei - Siniscola - Magomadas - Orosei - Tortolì - Isili - Laconi
Oristano	Oristano
Padova . .	Padova - Este
Palermo . . .	Termini Imerese - Corleone - Castellana S. - Baucina - Alia - Camporeale - Prizzi - Cefalà Diana - Castronuovo - Alimena - Bisacquino - Palermo
Parma . .	Parma - Fontanellato
Pavia	Voghera - Corteolona
Perugia	Perugia - Todi
Pesaro	Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Fossombrone - Cagli
Pescara	Pescara
Piacenza . .	Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo
Pisa . .	Volterra
Potenza . . .	Potenza - Senise - Venosa - Genzano di Lucania - Melfi - Avigliano - Corleto Perticara - Rionero in Vulture - Lavello - Atella - Oppido Lucano - Tolve - Montemilone
Ragusa	Ragusa - Modica - Chiaramonte Gulfi - Giarratana - Ispica - Acate
Ravenna	Ravenna - Lugo - Faenza
Reggio Calabria .	Reggio Calabria - Locri
Roma	Roma - Cerveteri - Campagnano - Civitavecchia - Tivoli
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Adria
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Altavilla
Sassari	Alghero - Bornova - Olbia - Ozzieri - Porto Torres - Pozzomaggiore - Sedini - Ittiri - Tula - Sassari
Siena	Siena - Buonconvento
Siracusa	Siracusa - Noto - Lentini - Palazzolo Acreide - Rosolini - Canicattini Bagni
Taranto	Mottola - Ginosa
Teramo	Giulianova
Terni	Orvieto
Trapani	Castelvetrano - Alcamo - Poggioreale - Salemi - Mazara del Vallo - Buseto Palizzolo - Marsala - Gibellina
Verona	Cerea
Viterbo	Viterbo - Sutri - Tarquinia - Acquapendente - Bagnoregio - Tuscania - Monteromano - Montalto di Castro - Barbarano Romano - Valentano

GRANOTURCO

Alessandria . . .	Alessandria
Bergamo	Bergamo
Brescia	Brescia
Cremona	Cremona
Cuneo	Cuneo
Mantova	Mantova
Milano	Milano
Padova	Padova
Pordenone . . .	Pordenone
Rovigo	Rovigo
Torino	Torino
Treviso	Treviso
Udine	Udine
Venezia	Venezia
Verona	Verona
Vicenza	Vicenza

ORZO

Milano	Milano
Verona	Verona
Grosseto	Grosseto
Napoli	Napoli

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

TABELLA *B*

La qualità tipo del frumento tenero, frumento tenero qualità panificabile, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco alla quale sono riferiti i relativi prezzi *unici d'intervento* fissati per la campagna di commercializzazione 1977-78 è la seguente:

	Frumento tenero panificabile e non panificabile (1)	Frumento duro	Orzo	Granoturco
a) Per tutti i cereali considerati: prodotto sano, leale, mercantile, di colore proprio della specie del cereale, corrispondente alla qualità media del cereale stesso raccolto in condizioni normali, esente da cattivo odore, parassiti vivi, semi nocivi (amari e tossici), tracce di muffa, carie e carbonatura. Per il frumento duro, oltre alle caratteristiche suddette, i chicchi debbono presentare alla frattura un aspetto vitreo, translucido e corneo.				
b) Tenore di umidità . . . . %	16	16	16	15
c) Peso specifico . . . . kg./hl	75	78	67	—
d) Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta . %	5	24,5	4	8
di cui:				
Impurità relativa ai chicchi (chicchi striminziti, attaccati da parassiti, con colorazione del germe o volpati e chicchi di altri cereali) . . . . %	1,5	1,5	2	4
Chicchi spezzati . . . . %	2	2	—	2
Chicchi germinati . . . . %	1	0,5	1	1
Impurità varie (semi di erbacce, chicchi avariati, pule, insetti morti e loro frammenti, ecc.) . . . . %	0,5	0,5	1	1
Presenza nel frumento duro di chicchi biançonati, anche parzialmente e di chicchi di frumento tenero (fino ad un massimo del 4%), complessivamente . . . . %	—	20	—	—

(1) Il frumento tenero panificabile è tale quando risponde alle esigenze minime per la panificazione e cioè quando la pasta ottenuta da tale frumento non diventa collosa se lavorata meccanicamente.

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

TABELLA *C*

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI DI PREZZO PER CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1977-78.

Quando il cereale presenta caratteristiche che differiscono da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni indicate in misura percentuale nei seguenti prospetti I, II e III.

Dette percentuali vanno applicate sui prezzi unici di intervento per quintale che sono, rispettivamente, di L. 12.366,18 per il frumento tenero e l'orzo, di L. 20.910,03 per il frumento duro, di L. 12.157,09 per il granoturco e sul prezzo di riferimento del frumento tenero panificabile di L. 13.965,77.

Tutte le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente. Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenore di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due.

I — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITÀ

Tasso di umidità 1	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro - segala - orzo 2	Granoturco 3
	Maggiorazioni	
15,4	0,1	—
15,3	0,2	—
15,2	0,3	—
15,1	0,4	—
15,0	0,5	—
14,9	0,6	—
14,8	0,7	—
14,7	0,8	—
14,6	0,9	—
14,5	1,0	—
14,4	1,1	0,1
14,3	1,2	0,2
14,2	1,3	0,3
14,1	1,4	0,4
14,0	1,5	0,5
13,9	1,6	0,6
13,8	1,7	0,7
13,7	1,8	0,8
13,6	1,9	0,9
13,5	2,0	1,0
13,4	2,1	1,1

Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro - segala - orzo	Granoturco
1	2	3
13,3	2,2	1,2
13,2	2,3	1,3
13,1	2,4	1,4
13,0	2,5	1,5
12,9	2,6	1,6
12,8	2,7	1,7
12,7	2,8	1,8
12,6	2,9	1,9
12,5	3,0	2,0
12,4	3,1	2,1
12,3	3,2	2,2
12,2	3,3	2,3
12,1	3,4	2,4
12,0	3,5	2,5
11,9	3,6	2,6
11,8	3,7	2,7
11,7	3,8	2,8
11,6	3,9	2,9
11,5	4,0	3,0
11,4	4,1	3,1
11,3	4,2	3,2
11,2	4,3	3,3
11,1	4,4	3,4
11,0	4,5	3,5
10,9	4,6	3,6
10,8	4,7	3,7
10,7	4,8	3,8
10,6	4,9	3,9
10,5	5,0	4,0
10,4	5,1	4,1
10,3	5,2	4,2
10,2	5,3	4,3
10,1	5,4	4,4
10,0	5,5	4,5

Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro - segala - orzo	Granoturco
1	2	3
	Detrazioni	
15,5	—	0,1
15,6	—	0,2
15,7	—	0,4
15,8	—	0,5
15,9	—	0,6
16,0	—	0,8

II — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

	Kg/hl	%
Frumento tenero:		
Maggiorazioni	—	—
Base	72,000 ed oltre	
Detrazioni	meno 72,0-71,0	0,5
	meno 71,0-70,0	1,0
Frumento duro		
Maggiorazioni	oltre 82	1,10
	da 81,001 a 82	0,90
	da 80,001 a 81	0,60
	da 79,001 a 80	0,30
Base	da 77,000 a 79,000	
Detrazioni	meno 77,0-76,0	0,75
Orzo:		
Maggiorazioni	—	—
Base	63,000 ed oltre	
Detrazioni	—	—
Frumento tenero panificabile:		
Maggiorazioni	Più di 76,0-77,0	0,3
	77,0-78,0	0,6
	78,0-79,0	0,9
	79,0	1,1
Base	da 74,000 a 76,000	
Detrazioni	meno 74,0-73,0	0,75

III — DETRAZIONI PER IMPURITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero panificabile:				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 –	5 –	10 –	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate		5 –		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6 –		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 6%
d) Impurità varie (nulle)	0,5	(1) 3 –		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
Frumento duro:				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	3 –	5 –	10 –	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
b) Cariossidi spezzate	2 –	5 –		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
c) Chicchi germinati	2,5	4 –		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
d) Impurità varie (nulle)	0,5	(1) 3 –		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
e) Chicchi di frumento tenero	4 –	(2) 4 –	4 –	
f) Chicchi bianconati	20 –	50 –	50 –	0,2% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione dal 20 % al 40 % di bianconati 0,3% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione oltre il 40% e fino al limite massimo di ricevibilità

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Orzo e frumento tenero:				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	(3) 5 –	12 –	12 –	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza
b) Chicchi spezzati	3 –	5 –		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre al 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6 –		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre al 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1 –	3 –		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Granoturco:				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 –	5 –	12 –	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
b) Chicchi spezzati	4 –	10 –		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
c) Chicchi germinati	2,5	6 –		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
d) Impurità varie (nulle)	1 –	3 –		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%

(1) Di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati, lo 0,08% di segale cornuta e lo 0,10% di semi nocivi.
(2) I chicchi di frumento tenero nel duro oltre il limite del 4% vanno considerati come « altri cereali » e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.
(3) Compresi i chicchi striminziti.

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

TABELLA D

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1977-78

	Frumento tenero orzo e granoturco	Frumento duro
	Lit./q.le	Lit./q.le
Agosto 1977	—	—
Settembre 1977	150,38	160,68
Ottobre 1977	300,76	321,36
Novembre 1977	451,14	482,04
Dicembre 1977	601,52	642,72
Gennaio 1978	751,90	803,40
Febbraio 1978	902,28	964,08
Marzo 1978	1.052,66	1.124,76
Aprile 1978	1.203,04	1.285,44
Maggio 1978	1.353,42	1.446,12
Giugno 1978	—	—
Luglio 1978	—	—

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

ALLEGATO *E*

	Frumento duro	Frumento tenero	Grano tenero panificabile	Orzo	Granoturco
1 Tenore massimo di umidità	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	16%
2 Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	10%	12%	10%	12%	12%
a) chicchi spezzati	5%	5%	5%	5%	10%
b) impurità relative ai chicchi, di cui:	5%	12%	5%	12%	5%
chicchi striminziti	—	12%	—	12%	—
altri cereali	(1) 3%				
chicchi attaccati da parassiti	—		—		—
chicchi che presentano colorazioni del germe	—	5%	—	5%	—
chicchi volpati	—		—		—
chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3%	0,50%	3%	3%
c) chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%
d) impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3%	3%	3%	3%	3%
semi di erbacce nocive	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
chicchi avariati, fra cui chicchi scaldati spontaneamente	0,05%	—	0,05%	—	—
impurità propriamente dette	—	—	—	—	—
pule	—	—	—	—	—
segala cornuta	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
chicchi cariati	—	—	—	—	—
insetti morti e frammenti d'insetti	—	—	—	—	—
3 Percentuale massima di:					
chicchi bianconati, anche solo parzialmente	50%	—	—	—	—
chicchi di frumento tenero	4%	—	—	—	—
4 Peso specifico minimo	76 kg/hl	70 kg/hl	73 kg/hl	63 kg/hl	

(1) Compreso il frumento tenero nel duro.

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

ALLEGATO *F*

BANDO DI GARA TIPO

I. — OGGETTO DELLA GARA

1) Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 376/70 del 27 febbraio 1970 e n. 2738/75 del 29 ottobre 1975, l'A.I.M.A. pone in vendita sul mercato della Comunità durante la campagna di commercializzazione 1977-78 a fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione, frumento tenero e duro appartenente alla gestione comunitaria d'intervento.

2) L'A.I.M.A. comunicherà di volta in volta l'elenco dei magazzini ove è giacente il prodotto posto in vendita con le rispettive quantità e la data della gara stessa. La suddetta comunicazione verrà effettuata dal direttore generale dell'A.I.M.A. su delibera del consiglio di amministrazione.

3) La vendita è effettuata, in base ad offerte di acquisto, alle condizioni contenute nel presente bando di gara.

4) Coloro che hanno interesse all'acquisto possono visitare i magazzini di giacenza della merce nei cinque giorni precedenti quello di espletamento della gara.

II. — PREZZO

1) Il prezzo di vendita è quello determinato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 376/70 del 27 febbraio 1970. Tale prezzo si intende riferito a merce alla rinfusa ritirata dall'acquirente nel mese in cui viene indetta la gara, resa su veicolo od altro mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore, e per cereali della qualità tipo definita nella tabella *B* dell'atto disciplinare della corrente campagna di commercializzazione 1977-78.

2) Il prezzo effettivo di cessione è quello proposto nell'offerta accolta, aumentato o ridotto, in sede di esecuzione delle operazioni di vendita, rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche della merce riconosciuta alla consegna e calcolate ed applicate ai sensi dell'atto disciplinare per la campagna di commercializzazione 1977-78 e delle vigenti norme comunitarie in materia, ed aumentato, per ogni mese successivo quello in cui ha luogo la gara e fino al mese di effettivo ritiro della merce stessa, della maggiorazione di L. 150,38 a quintale per il frumento tenero e L. 160,68 per il frumento duro nonché di I.V.A.

III. — PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE DI ACQUISTO

1) Possono presentare offerte tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto.

L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve pervenire all'ufficio vendite cereali dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui ha luogo la gara, presentata in busta chiusa recapitata da un messo oppure spedita per posta.

L'offerta deve essere contenuta entro una busta chiusa, recante nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente, nonché la dicitura a seconda dei casi « offerta per l'acquisto di frumento tenero » o « offerta per l'acquisto di frumento duro ».

Le offerte recapitate da un messo sono consegnate all'A.I.M.A. contro ricevuta.

Nel caso di invio dell'offerta per posta, la busta chiusa contenente l'offerta stessa e recante all'esterno le suddette indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare, all'esterno, l'indicazione dell'A.I.M.A. - Ufficio vendite cereali, via Palestro n. 81, Roma.

2) L'offerta per essere valida deve essere conforme al modello allegato al presente bando (allegato 1) e cioè deve:

a) essere indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e redatta in due copie originali in carta semplice e in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'offerente. Se l'offerente è persona giuridica devono essere indicate la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui perviene l'offerta. Se l'offerente è residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attività, deve essere dichiarata anche l'elezione di domicilio in Italia;

c) contenere l'indicazione della quantità di frumento cui l'offerta è riferita, del luogo in cui la merce è immagazzinata, dell'assuntore che detiene la merce stessa e del prezzo offerto a quintale;

d) essere riferita ad una quantità non inferiore a quintali 300 per magazzino, fatta eccezione per le quantità che nel magazzino stesso non raggiungessero tale limite minimo e per le quali l'offerta deve essere riferita all'intera quantità;

e) non contenere condizioni aggiuntive o riserva di sorta sulle clausole di vendita, salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo 3;

f) essere corredata del titolo di cauzione;

g) contenere l'impegno ad utilizzare il prodotto esclusivamente a fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione. L'A.I.M.A. si riserva di adottare tutte le misure che si rendessero necessarie per il controllo dell'utilizzazione del prodotto prima dello svincolo della cauzione ed entro i termini di validità della stessa.

3) Nell'offerta può essere chiesto che, qualora l'offerta stessa non sia suscettibile di accoglimento in tutto o in parte per un determinato magazzino, possa essere presa in considerazione in tutto o in parte per frumento giacente in un solo altro determinato magazzino, con indicazione in tale caso del relativo prezzo di offerta e dell'eventuale diverso assuntore.

4) E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo offerente, purché ognuna di esse sia formulata con atto distinto per magazzino ed assuntore.

5) Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare. Sono ammesse offerte per conto di altro acquirente nominato nell'offerta.

6) L'offerta non è revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'A.I.M.A. Se l'offerta è revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la cauzione rimane acquisita all'A.I.M.A. a titolo di penale.

7) Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazioni, a tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo.

IV. — CAUZIONE

1) Per ogni offerta l'offerente deve prestare cauzione nello importo di L. 1.700 per quintale di grano tenero e di L. 2.300 per quintale di grano duro. La cauzione può essere costituita mediante assegno circolare non trasferibile a favore dell'A.I.M.A. oppure mediante fidejussione bancaria.

2) La fidejussione bancaria da redigersi in testo conforme al modello allegato al bando di gara (allegato 2) deve essere rilasciata da una delle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica italiana: istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari, con un patrimonio di almeno 500.000.000 di lire.

La fidejussione deve essere valida ed operante sino all'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui ha luogo la gara, ed essere rinnovabile a richiesta dell'A.I.M.A. di mese in mese.

3) Per l'aggiudicatario, la cauzione è trattenuta a garanzia degli obblighi di cui al paragrafo 2, lettera *g*), del titolo III e paragrafi 1 e 2 del titolo VI; essa sarà incamerata in tutto o in parte nel caso, rispettivamente, di mancato o parziale adempimento di detti obblighi.

V. — CONSTATAZIONE DELLE OFFERTE E DECISIONE SU DI ESSE

1) Allo scadere del termine delle ore 11 del giorno in cui ha luogo la gara si procede presso la sede dell'A.I.M.A., in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'A.I.M.A. La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per i singoli magazzini, rimette poi gli atti al direttore generale dell'A.I.M.A. con le proposte che ritiene di fare.

2) Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. sceglie le offerte più vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla commissione, può accettarle per tutta o parte della quantità richiesta entro i limiti delle quantità disponibili ed ha facoltà di annullare la gara anche limitatamente a singoli magazzini.

3) La vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente che la sua offerta è accettata. Tale comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale dell'A.I.M.A. spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro sei giorni lavorativi successivi a quello di conclusione dei lavori della commissione di gara, ed è vincolante a tutti gli effetti.

4) Il trasferimento della proprietà della quantità di cereale attribuita all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce caricata, previa pesatura, sul mezzo di trasporto in partenza del magazzino dell'assuntore.

VI. — Esecuzione della vendita

1) L'acquirente deve effettuare, entro il termine di dieci giorni da quello di ricevimento della comunicazione di accettazione dell'offerta, il versamento all'assuntore in unica soluzione, per finanziamento del controvalore della quantità di cereale attribuita, di una somma pari all'importo provvisorio del prezzo di offerta, calcolato sulla quantità base attribuita e maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore stesso a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche o della maggiorazione mensile, nonchè dell'I.V.A., salvo conguaglio. A tal fine l'assuntore comunicherà all'acquirente, con invito spedito entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con cui è stata comunicata l'attribuzione, il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento, nonchè l'importo della somma da versare.

Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito, del versamento suddetto, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria e di incamerare a titolo di penale l'intera cauzione prestata dall'acquirente.

2) Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito può essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento di cui al precedente punto 1) e deve essere completato entro il mese successivo a quello della data della lettera di comunicazione all'aggiudicatario. Per il compimento delle operazioni di ritiro sono presi accordi tra l'assuntore e lo acquirente tenendo conto delle possibilità di uscita della merce dai singoli magazzini.

Qualora il ritiro non venga effettuato o non venga completato entro il termine stabilito, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto per la quantità non ritirata, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, e di incamerare a titolo di penale la parte corrispondente della cauzione.

3) L'accertamento della qualità, del peso metrico, del condizionamento e delle caratteristiche del cereale consegnato all'acquirente viene fatto all'uscita del prodotto da ciascun magazzino, in contraddittorio con l'assuntore e l'acquirente medesimo, o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione rappresentativo di massa, formato in contraddittorio tra le parti nel luogo stabilito, per la consegna: in caso di accordo delle parti sulle caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita prevista all'art. 9 dell'atto disciplinare per la campagna di commercializzazione 1977-78.

In caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione sul condizionamento, si provvederà, in contraddittorio, al campionamento ufficiale del cereale, mediante prelievo del campione rappresentativo di massa di quattro campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidità e di quattro campioni da kg 2 ciascuno in sacchetti di tela, per la determinazione del peso ettolitrico, delle altre caratteristiche e del condizionamento.

I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi si riferiscono (peso metrico, qualità, numero e data della bolletta di uscita).

Delle operazioni di campionamento si redigerà apposito verbale nel quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di cereale ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo o su carta semplice con applicazione della marca da bollo, dei quali uno sarà trattenuto dall'assuntore e l'altro verrà consegnato all'acquirente.

Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno sarà inviato al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti, o, in caso di disaccordo, tra esse, designato dall'A.I.M.A., per compimento dell'analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio sono vincolanti per le parti: le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

4) La quantità di cereale attribuita all'acquirente è suscettibile di variazione del 5% in più o meno, in facoltà dell'assuntore in relazione alle effettive disponibilità di magazzino. La variazione del 5% in più è apportata previa autorizzazione della A.I.M.A.

5) Per tutta la quantità di cereale consegnata all'acquirente a fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura di vendita ai sensi dell'art. 9 dell'atto disciplinare e della legge sull'IVA.

Il regolamento, tra l'acquirente e l'assuntore, dei conguagli risultanti dalla fattura di vendita deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima.

VII. — Condizioni finali

1) Il fatto di fare offerta di acquisto ai sensi del presente bando di gara emesso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in esso contenute, senza riserve nè limitazioni.

2) Tutte le eventuali controversie sorgenti tra l'assuntore e l'acquirente nel corso della esecuzione della vendita, in mancanza di compimento amichevole saranno deferite, a cura della parte più diligente, all'arbitrato irrituale presso l'associazione granaria di Roma e dell'Italia centrale con sede in Roma, secondo le norme di detta associazione.

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

ALLEGATO 1

Schema di offerta

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Oggetto: Offerta di acquisto di frumento tenero/duro in relazione al bando di gara dell'A.I.M.A. n. . . . . . in data . .

Il sottoscritto . . . . (nome e cognome) nella qualità di legale rappresentante della ditta . . . . (indicare la denominazione o ragione sociale, nonchè la sede della ditta) avente sede in . . . . . via . . . . n. . . . . . (se l'offerente è residente fuori d'Italia e non ha alcuna sede di attività in Italia aggiungere con domicilio eletto in Italia nella città di . . . . via . . . . n. . .) dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al bando di gara in oggetto, per l'acquisto di:

q.li . . . . . di frumento tenero/duro immagazzinati nel magazzino di . . . . dell'Ente assuntore . . . .

Per l'acquisto offre il prezzo di Lit. . . . . . . per quintale.

Il sottoscritto s'impegna ad utilizzare il prodotto acquistato in accoglimento della presente offerta esclusivamente ai fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni contenute nella parte III, numeri 2, 4, 5, 6 e 7 della parte V numeri 2 e seguenti, della parte VI numeri 1, 2, 3 e 4, della parte VII numeri 1 e 2 del bando stesso.

Unisce all'uopo, a titolo di cauzione, l'assegno circolare numero . . . . . in data . . . . . . emesso dalla banca . . . . (oppure: l'atto di fidejussione della banca . . . .) per l'importo di Lit. . . . .

Data, ...

(Firma e timbro dell'offerente)

ALLEGATO 2

Schema di fidejussione bancaria

Banca . . . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso che:

la ditta . . . . (denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente) intende concorrere in relazione al bando di gara di codesta Azienda n. . . . . . in data . . . . . . all'acquisto di q.li . . . . . di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$;

per il concorso in gara l'offerente deve prestare cauzione, costituita anche mediante fidejussione bancaria, dell'importo di Lit. $\frac{1.700}{2.300}$ per ogni quintale della quantità di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ indicata nell'offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'accoglimento dell'offerta stessa;

la banca sottoscritta . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti della A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'accettazione dell'offerta e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, sino alla concorrenza di L. . . . . e non oltre, quale importo corrispondente alla quota di cauzione di L. . . . per ogni quintale della quantità di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza bisogno di costituzione in mora nè di previa escussione della ditta . . . . (denominazione o ragione sociale dell'offerente), Lit. . .

La presente fidejussione si intende valida ed operante sino al . . . .

In fede.

Data, ...

(Firma e timbro della banca)

(8645)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale « Julia »

Con decreto ministeriale 11 giugno 1977, n. 1639, alla S.p.a. Venier Acque Oligominerali, in Forni Avoltri (Udine), è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Julia », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(8363)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Olevano Prima », in Olevano Romano e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1977, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Olevano Prima », in Olevano Romano (Roma), è stata prorogata fino al 31 dicembre 1977 ed il sig. Raffaele Mannella è stato nominato commissario governativo della società in sostituzione del dott. Raffaele Morrone, dimissionario.

(8364)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma (scienza delle finanze e diritto finanziario).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8682)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (cattedra di istituzioni di diritto pubblico).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di istituzioni di diritto pubblico) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8683)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 932/25A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 390.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 933/25A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 120.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 934/25A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale: L. 1.595.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 935/25A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 55.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7717)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi dell'8 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,65	881,65	881,60	881,65	881,60	881,70	881,75	881,65	881,65	881,65
Dollaro canadese	822,10	822,10	822,30	822,10	822,20	822,10	822,15	822,10	822,10	822,10
Franco svizzero	366,45	366,45	366,50	366,45	366,64	366,45	366,53	366,45	366,45	366,45
Corona danese	147,07	147,07	147,10	147,07	147,10	147,08	147,12	147,07	147,07	147,05
Corona norvegese	166,94	166,94	166,98	166,94	166,90	166,95	166,943	166,94	166,94	166,95
Corona svedese	201,30	201,30	201,20	201,30	201,25	201,40	201,31	201,30	201,30	201,30
Fiorino olandese	361,02	361,02	361,20	361,02	361,23	361,05	361,03	361,02	361,02	361 —
Franco belga	24,866	24,866	24,86	24,866	29,87	24,86	24,8690	24,866	24,866	24,85
Franco francese	180,70	180,70	180,65	180,70	180,80	180,70	180,65	180,70	180,70	180,70
Lira sterlina	1533,30	1533,30	1533,90	1533,30	1533,20	1533,30	1533,60	1533,30	1533,30	1533,30
Marco germanico	381,81	381,81	382,75	381,81	382,60	381,85	382,32	381,81	381,81	381,80
Scellino austriaco	53,758	53,758	53,90	53,758	53,85	53,75	53,83	53,758	53,758	53,75
Escudo portoghese	22,93	22,93	22,88	22,93	22,90	22,94	22,83	22,93	22,93	22,93
Peseta spagnola	10,417	10,417	10,415	10,417	10,40	10,42	10,4150	10,417	10,417	10,40
Yen giapponese	3,317	3,317	3,32	3,317	3,316	3,31	3,3150	3,317	3,317	3,31

Media dei titoli del 8 agosto 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,900
Redimibile 3,50 % 1934	98,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,850
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	91,825
» 5 % (Beni esteri)	91,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,300
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	73,150
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,650
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,225
» poliennali 7 % 1978	95,350
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,725
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,125
» » 9 % 1980	88,275
» » 10 % 1981	88,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,70
Dollaro canadese	822,125
Franco svizzero	366,49
Corona danese	147,095
Corona norvegese	166,945
Corona svedese	201,305
Fiorino olandese	361,025
Franco belga	24,867
Franco francese	180,675
Lira sterlina	1533,45
Marco germanico	382,065
Scellino austriaco	53,794
Escudo portoghese	22,88
Peseta spagnola	10,416
Yen giapponese	3,316

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri.

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale a primario di chirurgia d'urgenza, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

N.	Nominativo	Punti
1.	Mercati Ugo, nato a Perugia il 10 marzo 1936	punti 100 su 100
2.	Monaco Mario, nato a Oliveto Citra (Salerno) il 23 maggio 1937	» 100 »
3.	Schultze Wolfang, nato a Milano il 2 novembre 1940	» 100 »
4.	Mascagni Pietro, nato a Roma il 12 gennaio 1927	» 98 »
5.	Novi Giovanni, nato a Napoli il 13 aprile 1929	» 98 »
6.	Borrello Franco Salvatore, nato a Nicastro (Catanzaro) il 15 agosto 1934	» 96 »
7.	Demitri Ennio, nato a Monfalcone (Gorizia) il 19 febbbraio 1932	» 96 »
8.	Di Fede Umberto, nato a Paduli (Benevento) il 6 febbraio 1927	» 96 »
9.	Fossati Gianclaudio, nato a Torino il 7 febbraio 1938	» 88 »
10.	Cardona Gaetano, nato a Firenze il 7 ottobre 1942	» 87 »
11.	Calatozzolo Silvestro Maria, nato a Messina il 26 settembre 1935	» 85 »
12.	Celentano Vincenzo, nato a Scafati (Salerno) il 29 marzo 1937	» 85 »
13.	D'Avena Camillo, nato ad Apricena (Foggia) l'8 maggio 1925	» 85 »
14.	Menduni De Rossi Giuseppe, nato a Napoli il 6 febbraio 1938	» 85 »
15.	Bruccini Lorenzo, nato a Messina il 16 luglio 1934	» 82 »
16.	Campagnoli Pietro, nato a Milano il 9 maggio 1940	» 82 »
17.	Accardo Michele, nato a Noto (Siracusa) il 25 settembre 1936	» 80 »
18.	Bonora Alberto Mario, nato a Ferrara il 18 aprile 1931	» 80 »
19.	D'Amico Davide, nato a Mazzarrà S. Andrea (Messina) il 24 novembre 1936	» 80 »
20.	Di Maria Matteo, nato a Palma Campania (Napoli) il 4 luglio 1927	» 80 »
21.	Pisani Alessandro, nato a Napoli il 29 agosto 1939	» 80 »
22.	Viola Stefano, nato a Catania il 4 novembre 1938	» 80 »
23.	Franco Giorgio, nato a S. Damiano D'Asti (Asti) il 9 maggio 1935	» 78 »
24.	Negrone Giovanni, nato a Vietri di Potenza (Potenza) il 6 novembre 1926	» 78 »
25.	Pusateri Raimondo, nato a Villa S. Giovanni (Reggio C.) il 16 luglio 1923	» 77 »
26.	Curci Domenico, nato a Foggia il 27 gennaio 1928	» 76 »
27.	Macca Giuseppe, nato a Buscemi il 13 agosto 1939	» 76 »
28.	Malizia Alberto, nato a Roma il 16 dicembre 1938	punti 76 su 100
29.	Cataldo Vito, nato a Triggiano (Bari) il 21 dicembre 1924	» 75 »
30.	Dell'Anna Benedetto, nato a Lecce il 26 giugno 1937	» 75 »
31.	Divella Agostino, nato a Bari il 3 maggio 1928	» 75 »
32.	Esercizio Alfonso, nato a Napoli il 15 settembre 1929	» 75 »
33.	Pagliuca Vasco, nato a Roma il 26 agosto 1933	» 75 »
34.	Pisciotta Renato, nato a Napoli il 13 maggio 1934	» 75 »
35.	Foti Antonio, nato a Milazzo (Messina) il 23 gennaio 1932	» 74 »
36.	Poggi Luciano, nato a Genova Sampiedarena il 28 marzo 1924	» 74 »
37.	Scaglione Pietro, nato a Melissa (Catanzaro) il 12 dicembre 1926	» 74 »
38.	Coppola Michele, nato a Napoli il 5 dicembre 1935	» 73 »
39.	Schettino Roberto Antonio, nato a Lauro (Avellino) il 1° settembre 1942	» 73 »
40.	Agostini Michele, nato a Campofilone (Ascoli Piceno) il 6 giugno 1931	» 72 »
41.	Vallefuoco Vincenzo, nato a Mugnano di Napoli (Napoli) il 1° novembre 1938	» 72 »
42.	Bonaccorsi Giuseppe, nato a Motta S. Anastasia (Catania) il 28 novembre 1930	» 71 »
43.	Avitabile Giovanni, Gugliano (Napoli) il 30 gennaio 1938	» 70 »
44.	Bove Luigi, nato a Corato (Bari) il 4 giugno 1930	» 70 »
45.	Bucci Adriano, nato ad Alife (Caserta) il 3 febbraio 1928	» 70 »
46.	Caruso Giovanni, nato a Messina il 23 gennaio 1933	» 70 »
47.	Centore Francesco, nato a S. Nicola (Caserta) il 9 giugno 1928	» 70 »
48.	Corbetta Emilio, nato a Varese il 17 febbraio 1937	» 70 »
49.	Cozzolino Arcangelo, nato a Portici (Napoli) il 9 giugno 1941	» 70 »
50.	Ghiro Savino, nato a Noventa (Vicenza) il 4 febbraio 1923	» 70 »
51.	Grippo Aurelio, nato a Potenza il 22 ottobre 1920	» 70 »
52.	Marra Antonino, nato a Domodossola (Novara) il 17 febbraio 1940	» 70 »
53.	Randazzo Ernesto, nato ad Adrano (Catania) il 2 agosto 1935	» 70 »
54.	Spena Mariano, nato a Napoli il 20 febbraio 1938	» 70 »
55.	Terlizzi Michele, nato a Portici (Napoli) il 5 maggio 1937	» 70 »
56.	Tremiterra Attilio, nato a Supino (Frosinone) il 15 dicembre 1929	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8551)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

Con decreto 20 luglio 1977, n. 4368-*ter*, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche di Apecchio, Frontone, Maiolo, Mombaroccio, Montecerignone, Montefelcino e S. Giorgio di Pesaro. Scadenza ore 12 del 31 ottobre 1977. Per informazioni rivolgersi presso l'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(8774)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

Il veterinario provinciale di Parma informa che è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti alla data 30 novembre 1976.

La domanda corredata della documentazione di rito dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 31 ottobre 1977.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al predetto ufficio.

(8375)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(8704)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(8705)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di aiuto di nefrologia e dialisi;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina nucleare;
un posto di assistente di colposcopia;
un posto di assistente di oncologia;
tre posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di fisiopatologia respiratoria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(8706)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia plastica;
un posto di assistente di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(8707)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772190)